



Bruxelles, 26.10.2018
COM(2018) 714 final

2018/0367 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza i Paesi Bassi ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 luglio 2018, i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva IVA al fine di applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a 25 000 EUR.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere del 9 agosto 2018, della domanda presentata dai Paesi Bassi, ad eccezione di Spagna e Cipro che sono stati informati con lettere del 10 agosto 2018. Con lettera del 13 agosto 2018 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 285 della direttiva IVA, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio² possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 5 000 EUR. I Paesi Bassi, che sono uno di questi Stati membri, hanno chiesto di innalzare la soglia di esenzione da 5 000 EUR a 25 000 EUR a partire dal 1° gennaio 2020.

In base alle informazioni fornite dai Paesi Bassi, attualmente essi applicano un sistema di riduzioni decrescenti per i soggetti passivi che, su base annua e al netto dell'imposta pagata a monte, sono debitori di un importo di IVA non superiore a 1 883 EUR. La procedura per la concessione di una riduzione decrescente dell'imposta è complessa e presenta un elevato livello di errore. A causa del rapido aumento del numero di piccole imprese nei Paesi Bassi, i costi operativi per le autorità fiscali olandesi sono in aumento e l'onere amministrativo per le imprese è in crescita, mentre gli interessi finanziari in questione rimangono bassi. I Paesi Bassi intendono pertanto modernizzare il loro sistema introducendo un regime facoltativo di franchigia IVA legato al volume d'affari con una soglia di esenzione pari a 25 000 EUR. Questa misura ridurrebbe gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e semplificherebbe la riscossione dell'IVA per le autorità fiscali.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

I Paesi Bassi sottolineano inoltre che la misura è in linea con l'ambito di applicazione della proposta di direttiva sul regime speciale per le piccole imprese, pubblicata dalla Commissione europea il 18 gennaio 2018³.

Si propone pertanto di autorizzare i Paesi Bassi ad innalzare la soglia di esenzione per le PMI da 5 000 EUR a 25 000 EUR fino al 31 dicembre 2022, o fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Lussemburgo⁴ è stata concessa una soglia di 30 000 EUR, alla Polonia⁵ e all'Estonia⁶ una soglia di 40 000 EUR, all'Italia⁷ una soglia di 65 000 EUR, alla Croazia⁸ una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia⁹ una soglia di 40 000 EUR e alla Romania¹⁰ una soglia di 88 500 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA¹¹ e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017¹², la proposta della Commissione sul regime per le PMI è stata presentata di recente.

³ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018) 21 final del 18.1.2018).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte, Bruxelles, 7.4.2016, COM(2016) 148 final.

¹² Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende, Strasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 710 final.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa¹³, che invita gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dai Paesi Bassi e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza i Paesi Bassi ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR

¹³ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, Bruxelles, 25.6.2008, COM(2008) 394 final.

a decorrere dal 1° gennaio 2020. I soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera la soglia sono esentati da molti degli obblighi generali in materia di IVA e anche l'onere amministrativo che grava su di essi si ridurrà a seguito di tale misura. Essa semplifica inoltre la riscossione dell'imposta per le autorità fiscali olandesi.

Secondo i Paesi Bassi, l'introduzione della soglia di 25 000 EUR non avrà un'incidenza sostanziale sul gettito fiscale complessivo nella fase del consumo finale. Si prevede che circa il 9 % dei contribuenti utilizzerà la soglia di esenzione, il che corrisponde a un'incidenza sul bilancio dello Stato pari a circa lo 0,09 %.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto i Paesi Bassi effettueranno il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza i Paesi Bassi ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 285, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio² possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 5 000 EUR.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 luglio 2018 i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di applicare una soglia di esenzione di 25 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. Il regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi.
- (4) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere del 9 agosto 2018, della domanda presentata dai Paesi Bassi, ad eccezione di Spagna e Cipro, che sono stati informati con lettere del 10 agosto 2018. Con lettera del 13 agosto 2018 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

- (5) La deroga richiesta è conforme agli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa³.
- (6) Poiché i Paesi Bassi prevedono che l'innalzamento della soglia darà luogo a una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi degli oneri amministrativi e dei costi di adempimento fiscale per le piccole imprese, è opportuno autorizzare tale paese ad applicare la misura speciale per un periodo limitato, con scadenza al 31 dicembre 2022. Il regime speciale per le piccole imprese è facoltativo, perciò i soggetti passivi avrebbero comunque la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga (il 31 dicembre 2022) entri in vigore una direttiva volta a modificare tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (8) Secondo i dati forniti dai Paesi Bassi, l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale nazionale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (9) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto i Paesi Bassi effettueranno il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio⁴,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2020 fino alla prima delle due date seguenti:

- a) 31 dicembre 2022;
- b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.

³ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Pensare anzitutto in piccolo" – Uno "Small Business Act" per l'Europa (COM(2008) 394 final del 25 giugno 2008).

⁴ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Articolo 3

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*